LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri N	1agistrati:				
Luigi GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente		R.G.N.14660/14		
Aldo CARRATO	- Consigliere	- Consigliere Rel Consigliere		Cron 1	31316
Giuseppe GRASSO	- Consigliere				_
Rossana GIANNACCARI	- Consigliere			Rep. 🤇	
Giuseppe FORTUNATO	- Consigliere	!		U.P. 5	/10/2018
ha pronunciato la seguente				Succes	
				Succes	
ORDINANZA (ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.)					
sul ricorso (iscritto al N.R.G.	14660/′14) pro	posto da:			
ANDREA SEBASTIAN	NO			rapp	resentato
e difeso, in forza di procura s	speciale appost	a a marg	ine del ri	corso,	dall' Avv.
					3
	;		- ri	corrent	e -
	contro				
PIERMARIO (\	/ITTORIA
(C.F.: PRR VTR 77L70 I452N	1) ∈	IGNAZIO)		Э
, quali eredi di	Giovanni M	aria	, PAOLINA 1		
LUCIA					;
ISIDORA MARIA) e	AND	REA	
in proprio e quali eredi d b Mad				lalena;	[
MARIA ANGELA RITA			I	PASQU	ALE LINO
€ [RINO PIETRO PASQUALE]					
, quali ere	edi di	Maddale	ena, tutti	rappre	sentati e
difesi, in virtù di procura spe	eciale apposta	a margine	e del con	trorico	rso, dagli
)
		;			
			- control	ricorrer	nti -
avverso la sentenza della Cor	te di appello d	i Cagliari	– Sez. di	st. di S	Sassari n.

138/2013, depositata il 22 marzo 2013 (e non notificata);

1

3258/18

RILEVATO IN FATTO

Con citazione del 2004 i sigg. Giovanni Maria, Paolina, 1 Isidora Maria, Maddalena e Э Maddalena, ! Lucia, Andrea convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, li Vittoria Giovanna Angela, Andrea Sebastiano, Lucio Natale, Mauro per far accertare la loro qualità di eredi legittimi Maria Angela e 📗 di Angelo, nonché per far dichiarare la nullità del contratto stipulato tra Angelo e Lucio in data 18 dicembre 1994, oltre che l'inefficacia, nei loro confronti, del contratto di compravendita intervenuto, per atto notaio Pistilli del 10 ottobre 2003, tra i Lucio Natale Andrea Sebastiano e Vittoria Giovanna Angela e, infine, per sentir condannare Lucio Mario e gli eredi di Maria Angela alla restituzione di Natale, 1 porzioni di un immobile sito in S. Teresa di Gallura e anche della somma di £ 85.000,000. Nella costituzione delle parti convenute, ad eccezione di Mauro e degli eredi di Maria Angela, che rimanevano contumaci, l'adito Tribunale, con sentenza n. 174/2010, accoglieva integralmente le domande attoree. Avverso la suddetta sentenza di primo grado formulavano appello 3 Andrea Sebastiano (che si dichiarava anche erede di Vittoria Giovanna Angela) e Lucio Natale, i quali, in particolare, contestavano la qualità di eredi riconosciuta dal giudice di prime cure agli originari consequentemente, la loro legittimazione ad agire. Si costituivano nel giudizio di appello I Giovanni Maria, ı Paolina, [sidora Maria e Andrea in proprio e quali eredi di Lucia, ! Maddalena, nelle more deceduta, nonché Maria Angela, Pasquale Lino e Rino quali eredi di Maddalena, anche lei nel frattempo deceduta. Non venivano evocati in appello né Mauro né gli eredi di Maria Angela, nei cui confronti era, perciò, disposta l'integrazione del contraddittorio alla prima udienza di comparizione nel giudizio di secondo grado. Senonché, gli appellanti, alla successiva udienza in appello, instavano per la concessione di un ulteriore termine al fine di individuare e citare gli eredi di Maria Angela.

Quindi, con sentenza n. 138/2013, la Corte di appello di Cagliari-Sez. dist. di Sassari dichiarava l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che, vertendosi in tema di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti in appello nel termine giudiziale ritualmente concesso (da qualificarsi come perentorio), non poteva che condurre alla suddetta declaratoria di tipo processuale, non ricorrendo, peraltro, i presupposti per la rimessione in termini.

Nei confronti della sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Andrea Sebastiano, articolato in quattro motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, tutti gli intimati.

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. nel senso del rigetto del primo motivo di ricorso, con la conseguente inammissibilità degli altri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- **1.** Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto in virtù dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. la supposta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 153 e 331 c.p.c., nonché il vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la mancata integrazione del contraddittorio in appello per errore scusabile.
- **2.** Con la seconda doglianza il ricorrente ha denunciato sempre ai sensi i dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 452 e 2697 c.c. e dell'art. 153 c.p.c. (già art. 184 c.p.c.), nonché l'omessa e contraddittoria motivazione circa l'ulteriore fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente l'(assunta) erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali in riferimento alla sussistenza della legittimazione attiva degli originari attori.
- **3.** Con la terza censura il ricorrente ha prospettato ancora una volta in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., oltre al vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa l'altro fatto controverso e decisivo per il giudizio inerente all'(assunta) erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali in ordine all'utilizzo delle somme depositate presso il Banco di Sardegna.

- **4.** Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1479 c.c., in uno al vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa l'ulteriore fatto controverso e decisivo per il giudizio sulla qualità di terzo in buona fede in capo ad Lucio Natale.
- **5.** Rileva il collegio che, nell'economia generale dei motivi, assume carattere preliminare (e potenzialmente assorbente) l'esame del primo sulla questione processuale che ha condotto all'inammissibilità dell'appello.

Premesso che il vizio di motivazione (come per gli altri tre motivi) così come dedotto è inammissibile alla stregua della novellazione del n. 5) del comma 1° dell'art. 360 c.p.c. (il cui testo è applicabile "ratione temporis" nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 marzo 2013), la supposta violazione di legge prospettata con la prima censura è da ritenersi infondata (in conformità alle conclusioni rassegnate dal P.G. sul punto).

Infatti, ricorrendo pacificamente - nella fattispecie - una ipotesi di litisconsorzio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c. (ed esclusi i presupposti per la configurabilità di un errore scusabile, che solo avrebbe potuto legittimare, ove sussistente, la rimessione in termini), per effetto del mancato rispetto del termine perentorio (sulla cui ingiustificatezza la Corte sassarese ha adequatamente motivato in proposito, poiché nessuna ricerca era stata effettuata con riquardo al e, quanto all'individuazione degli eredi Maria Angela, nessuna prova era stata offerta circa l'inutilità od di impossibilità dei relativi accertamenti) che era stato assegnato dal giudice di appello alla prima udienza per procedere all'integrazione del contraddittorio, la Corte di secondo arado ha, del tutto legittimamente, dichiarato l'inammissibilità dell'appello.

In tal senso il giudice di appello si è correttamente conformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 7528/2007 e Cass. n. 17416/2010), secondo cui il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato *ex* art. 331 c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva costituzione della parte nei cui

confronti doveva essere integrato il contraddittorio) e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.

La ravvisata infondatezza della prima censura implica l'assorbimento (improprio) degli altri tre motivi che – attenendo alla denuncia di asseriti vizi riguardanti il merito della vicenda processuale – non possono essere esaminati in conseguenza della ritenuta legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

6. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, deve pervenirsi al rigetto del primo motivo con conseguente inammissibilità dei residui (rimanendo precluso l'esame).

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 5 ottobre 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLES OF A DIC. 2018

I Functional Confessor

N Presidente

sk. Luigi Glovanni Lom